

*Estratto della*

LEGGE REGIONALE "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO PREVISIONE 2008 E BILANCIO PLURIENNALE 2008 - 2010 DELLA REGIONE PUGLIA"

ART. 42 (modifiche all'art. 2 della L.R. n. 26/2006)

1. All'Art. 2 comma 2 della legge regionale 9 Agosto 2006 n. 26 (Interventi per la tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo) è aggiunta la seguente lettera:

c) In deroga a quanto previsto dalla lettera a), i comuni singoli o associati possono realizzare, in considerazione ad esigenze specifiche, rifugi con capienza superiore alle duecento unità, previo parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente ed a condizione che posseggano o realizzino un canile sanitario, anche consortile e che la gestione di tali strutture sia conforme a quanto previsto dagli artt. 8 e 9 della legge regionale 7 Aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo).